

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DELL'ALTA VALLE VERSA DEI COMUNI DI MONTECALVO VERSIGGIA, GOLFERENZO E VOLPARA

Tra i Comuni di Montecalvo Versiggia, Golferenzo e Volpara rappresentati, ai fini del presente atto, dai Sindaci pro-tempore sigg.:

Delmonte Roberto,

Scabini Marino

Bossi Matteo

è costituita, con il presente

Sindaco di Montecalvo Versiggia;

Sindaco di Golferenzo

Sindaco di Volpara;

ATTO COSTITUTIVO

L'Unione Lombarda dei Comuni della "Alta Valle Versa" dei Comuni di Montecalvo Versiggia, Golferenzo e Volpara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 .

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L'unione ha sede nel Comune di Montecalvo Versiggia, presso il palazzo municipale.

L'unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'unione ed i rapporti tra l'Unione ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione , previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 19 del 27. giugno 2008, che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sono organi dell'unione l'assemblea , la giunta ed il presidente, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto statuto.

L'Unione è costituita per un periodo di anni dieci (10) , rinnovabile alla scadenza per un periodo di analoga durata..

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE VERSA

Indice

TITOLO I Elementi costitutivi

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede dell'unione
- Art. 4 Durata e scioglimento dell'unione

TITOLO II Ordinamento strutturale

- Art. 5 Organi dell'unione
- Art. 6 Assemblea dell'unione
- Art. 7 Competenze dell' Assemblea dell'unione
- Art. 8 Convocazione dell' Assemblea
- Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni dell' Assemblea
- Art. 10 Funzionamento dell' Assemblea
- Art. 11 Richiesta di convocazione
- Art. 12 Gruppi assembleari
- Art. 13 Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell' Assemblea
- Art. 14 Decadenza e sostituzione dei membri dell' Assemblea
- Art. 15 Competenza della giunta
- Art. 16 Funzionamento della giunta
- Art. 17 Presidente e giunta dell'unione
- Art. 18 Vice Presidente
- Art. 19 Competenze del presidente
- Art. 20 Decadenza e revoca del presidente e della giunta
- Art. 21 Incompatibilità per i membri degli organi dell'unione
- Art. 22 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 23 Permessi, indennità
- Art. 24 Regolamenti

TITOLO III Partecipazione

- Art. 25 Criteri generali
- Art. 26 Consultazioni
- Art. 27 Istanze, osservazioni, proposte

TITOLO IV Forme di collaborazione con altri enti

- Art. 28 Rapporti con i comuni componenti l'unione
- Art. 29 Convenzioni
- Art. 30 Accordi di programma

TITOLO V Uffici e personale

- Art. 31 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 32 Personale dell'unione
- Art. 33 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 34 Segretario dell'Unione

TITOLO VI
Ordinamento finanziario

- Art. 35 Ordinamento
- Art. 36 Risorse finanziarie
- Art. 37 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione
- Art. 38 Attività finanziaria
- Art. 39 Bilancio
- Art. 40 Rendiconto
- Art. 41 Controllo interno
- Art. 42 Revisione economico-finanziaria
- Art. 43 Controllo di gestione
- Art. 44 Tesoreria

TITOLO VII
Disposizioni transitorie finali

- Art. 45 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 46 Modificazioni o abrogazioni del presente Regolamento
- Art. 47 Entrata in vigore

STATUTO

TITOLO I Elementi costitutivi

Art. 1.(Principi fondamentali)

1. L'unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente tra i Comuni di Montecalvo Versiggia, Golferenzo e Volpara , a partire dall' 1.10.2009 ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 19/2008 e nel rispetto dell'art. 32 del d.lgs 267/2000
2. L'unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della provincia di Pavia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dall'art 6 d.leg.vo 267/2000 dai singoli Consigli Comunali e, successivamente, con le medesime procedure e maggioranze, dall' Assemblea dell'Unione così come previsto dall'art. 18 comma 3 della legge regionale n. 19/2008.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di cui al Comma 1. Ambito territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 19/2008 è il distretto socio – sanitario.
- 5.L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. L'Unione auspica ed è pertanto aperta all'adesione di altri Comuni limitrofi, subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione stessa.

eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione stessa.

eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione stessa.

eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione stessa.

Art. 2.(Finalità)

1. L'Unione - allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico/finanziarie, umane e strumentali - esercita in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:
 - sistemi informativi
 - ufficio tecnico
 - gestione economico finanziaria
 - gestione tributi
 - organizzazione e personale
 - anagrafe, stato civile, elettorale
 - servizi cimiteriali
 - assistenza scolastica
 - viabilità
 - parchi e servizi per la tutela ambientale.In aggiunta ai servizi sopra elencati i Consigli Comunali individuano, nei termini di volta in volta normativamente previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, ulteriori servizi oggetto di trasferimento tra quelli indicati nell' Allegato A tabella 1 del Regolamento Regionale n. 2 del 27 luglio 2009. Il trasferimento dei servizi si perfezionerà mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione.
2. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
4. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione,

accertamento e prelievo. Fanno eccezione il servizio anagrafe, stato civile, elettorale e l'ufficio tecnico per i quali la titolarità rimane in capo ai rispettivi comuni.

5. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con i soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune, tali rapporti.

6. Il conflitto di competenza – attivo o passivo – fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento è risolto da una Commissione composta dal Presidente dell'unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto nominato di comune accordo.

Art. 3.(Sede dell'unione)

1. L'Unione ha sede nel comune di Montecalvo Versiggia, presso la sede municipale.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; i suoi Organi ed Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purchè ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 4.(Durata e scioglimento dell'unione)

1. L'Unione ha durata decennale.

Allo scadere del decimo anno, entro il mese di novembre, l'Assemblea può deliberare di mantenere in essere l'Unione per i successivi dieci anni senza che ciò comporti alcuna modifica statutaria.

2. Il Comune che recede prima della scadenza del termine di durata dell'Unione perde ogni diritto sui beni di proprietà dell'Unione, non partecipa al riparto delle attività rimanendo titolare della propria quota di passività e perde ogni diritto anche sugli eventuali beni di sua proprietà conferiti in uso all'Unione.

3. Il recesso dall'Unione di due Comuni, deliberato dai consigli comunali con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, determina lo scioglimento dell'Unione stessa.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'unione tra i comuni stessi; le Giunte Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

6. Il personale dei Comuni funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

TITOLO II Ordinamento strutturale

Art. 5.(Organi dell'unione)

1. Sono organi dell'unione:

- l'Assemblea
- la Giunta
- il Presidente

- Se a seguito di una modifica statutaria venisse variata la composizione degli organi così come prevista dagli articoli che seguono dovrà essere garantita l'invarianza dei costi ai sensi dell'art. 18 commi 6 e 7 legge regionale 19/2008.

Art. 6.(Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea è composto dai rappresentanti dei Comuni sovracitati in numero di n.3 ciascuno, di cui il Sindaco o un Assessore di ciascun Comune.

3. Ciascun consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, obbligatoriamente scelti fra Sindaci, assessori e consiglieri.
4. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di cui all'art. 1, comma 1 e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine decadono tutti i consiglieri dell'unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni; qualora anche tale termine trascorra inutilmente, l'unione è sciolta.
6. L'Assemblea dell' Unione viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte; qualora si proceda ad elezioni amministrative in due dei tre comuni partecipanti, l'assemblea dell'unione viene rinnovata nella sua interezza.
7. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
8. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
- 9 Le dimissioni da consigliere dell'unione sono immediatamente esecutive ed irrevocabili; esse hanno effetto dalla data di presentazione.
- 10 La Giunta dell'Unione redige annualmente una relazione ai sensi dell'art 9 del Regolamento Regionale n. 2/2009 e comunque, ogni qualvolta ciascun singolo Comune ne faccia richiesta, fornisce rapporti globali o per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare – anche sotto il profilo temporale – l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi negli indirizzi di cui al comma 1

Art. 7.(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'approvazione dei criteri generali in tema di regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e annuali delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con la Provincia, con la Comunità montana, con Comuni non facenti parte dell'unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
 - n) nomina del Presidente e della Giunta
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio entro 60 gg. o comunque nei termini normativamente stabiliti e fissati, a pena di decadenza.
3. L'Assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre all'Assemblea gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 8.(Convocazione dell' Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata :
 - di norma, su iniziativa del presidente;
 - su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri
 - su richiesta della giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo comunale.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
7. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
8. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
9. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 20 (venti) gg. dalla presentazione della richiesta – con le modalità stabilite dal presente articolo

Art. 9.(Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei componenti.
2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
3. Le deliberazioni l'Assemblea sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

10.(Funzionamento dell' Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
2. La prima seduta dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del quinto comma del precedente articolo 6.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
4. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
6. L' Assemblea si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione , per l'approvazione del conto consuntivo e per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del d. lgs. 267/2000
7. I componenti l'Assemblea sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
8. In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede il consigliere anziano.
9. L' Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento, oppure motivando nell'atto deliberativo di istituzione i criteri e le finalità.

Art. 11.(Richiesta di convocazione)

1. La richiesta di convocazione dell' Assemblea deve essere rivolta al presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal precedente art. 8.

Art. 12.(Gruppi assembleari)

1. I componenti dell'Assemblea possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario dell'unione.

2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.

Art. 13.(Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell' Assemblea)

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell' Assemblea spetta alla giunta ed a ciascun componente l'Assemblea.

Art. 14.(Decadenza e sostituzione dei membri dell' Assemblea)

1. I membri dell' Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dall' Assemblea, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2. I componenti che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti

3. Il presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta all'Assemblea la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato. L'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

Art. 15.(Competenza della giunta)

1. La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta dell'unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente regolamento, del presidente, del segretario o dei funzionari.

3. La giunta dell'unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività con la relazione di cui all'art 9 comma 1 Regolamento Regionale n. 2/09

Art. 16.(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dall'assessore delegato.

2. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.

3. La seduta è valida in presenza di almeno due componenti.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 17.(Presidente e giunta dell'unione)

1. La giunta dell'unione è composta da tre membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea nella prima seduta e scelti fra i Sindaci o gli assessori dei tre Comuni .

2. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto limitato ad una sola preferenza.

3. Nella medesima seduta in cui si procede all'elezione della Giunta, l'Assemblea nomina il Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del presidente.

Art. 18 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente – nominato dalla Giunta nella sua prima seduta - sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge

Art. 19.(Competenze del presidente)

1. Il presidente rappresenta l'unione, convoca e presiede l'Assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'unione a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dell'unione.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 20.(Decadenza e revoca del presidente e della giunta)

1. Le dimissioni del presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dai due assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.
2. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'Assemblea, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.
4. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
5. Il presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 21.(Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione)

1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'unione, si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. 267/2000
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'unione.

Art. 22.(Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Presidente, agli assessori e ai membri dell'Assemblea dell'unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'unione.

Art. 23.(Permessi indennità)

1. Al presidente, agli assessori ed ai membri dell'Assemblea si applicano le norme dell'art.77 e seguenti del d.lgs. 267/2000, per quanto attiene i permessi spettanti.
2. Al presidente, agli assessori ed ai membri dell'Assemblea non compete alcuna indennità

Art. 24.(Regolamenti)

1. L'unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. Entro sei mesi dall'insediamento, delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'unione e dei comuni facenti parte per quindici giorni.

TITOLO III Partecipazione

Art. 25.(Criteri generali)

1. L'unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente regolamento, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art. 26.(Consultazioni)

1. Qualora l'unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'unione.

Art. 27.(Istanze, osservazioni, proposte)

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l'unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV

Forme di collaborazione con altri enti

Art.28 .(Rapporto con i comuni componenti l'unione)

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell' Assemblée dell'unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il presidente dell'unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art.29.(Convenzioni)

1. L'unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi nei limiti dell'art. 17 commi 4 e 5 della l.r. n.19/2008 .
2. Ogni Comune può partecipare ad un'unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio ai sensi dell'art. 17 commi 4 e 5 della l.r. n. 19/2008.

Art. 30.(Accordi di programma)

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 del d. lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

Uffici e personale

Art. 31.(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 32.(Personale dell'Unione)

L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte che operano funzionalmente a servizio dell'Unione e del Comune da cui dipendono.

L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica
L'Unione può altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo la vigente normativa

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. In ogni caso di scioglimento il personale assunto dall'unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.

Art. 33.(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

Al personale dell'unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

L'unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art.34 – Segretario dell'Unione

1. Assume le funzioni di Segretario dell'Unione il segretario comunale del Comune sede dell'Unione ; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni del medesimo sono svolte dal suo sostituto.

TITOLO VI

Ordinamento finanziario

Art. 35.(Ordinamento)

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti come disposto dall'art. 32, comma 5, d.leg.vo 267/2000

Art. 36.(Risorse finanziarie)

1. La finanza dell'unione è costituita da:
 - contributi erogati dalla Regione;
 - contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'unione istituisce, con deliberazione assembleare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 37.(Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione)

1. L'unione introita tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza fra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in relazione alle singole competenze oggetto di trasferimento. La quota a carico di ogni singolo Comune è determinata in proporzione al numero degli abitanti.

Art.38.(Attività finanziaria)

1. L'unione si dota di un regolamento di contabilità in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del d.leg.vo 267/2000.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 39.(Bilancio)

1. La gestione finanziaria dell'unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico/finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'unione.
3. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni con i quali si coordina – ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale – il bilancio di previsione per l'anno successivo
4. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dall'art. 172 del decreto legislativo 267/2000.
5. L'unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 40.(Rendiconto)

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà al-

legato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art. 227 del decreto legislativo 267/2000.

2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. E' allegato al rendiconto quanto previsto dalla vigente normativa inerente i Comuni

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 41.(Controllo interno)

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d. lgs.267/2000. Le determinazioni assunte dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Art. 42.(Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione compete ad un revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art.237 del D.lgs. n. 267/2000; in particolare il revisore:

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione
- collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo
- procede alla verifiche di cassa con scadenza trimestrale

3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei Conti dei Comuni aderenti

Art. 45.(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
- la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
- la valutazione dell'attività svolta dall'unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi;
- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato con l'individuazione delle relative responsabilità.

4. I responsabili dei settori e dei servizi eseguono, ogni quadrimestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che - corredato dalle osservazioni e dai rilievi delle responsabili e dei responsabili dei settori e dei servizi, nonché dal motivato parere del revisore del conto - è trasmesso alla giunta dell'unione.

5. La giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per l'Assemblea una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.

6. L'Assemblea, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 71, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46.(Tesoreria)

1. L'unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art.45. Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla normativa vigente ai Comuni.

2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.

3 La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

4. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 46 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione, con la maggioranza prevista dall'art.6 comma 4 d. lgs. 267/2000.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali possono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) gg. L'Assemblea dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli Comunali – con maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Le proposte di modifica, volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto, devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.

4. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell'Unione, sulla base di una relazione del presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, ed alla sua dinamica del quadro legislativo di riferimento

Art. 47. (Entrata in vigore)

1. Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.